

dossier

XIX Legislatura

Maggio 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

Atto del Governo n. 155



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 150



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 211

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101</i>).....	5
Articolo 3 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	5
Articolo 4 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	6

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	155	
Titolo breve:	Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	8 ^a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica <i>in sede consultiva</i> 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) e 5 ^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	IX Trasporti XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio e Tesoro

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2016 (recante “Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE”).

La lettera a), modificando e integrando l'articolo 3, specifica che le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da poter, fra gli altri requisiti, interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I-*bis*, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-*bis* del citato articolo 3 e non più, genericamente, interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati; inoltre prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* attui, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell'allegato I-*bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.

Infine dispone che le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I-*bis*, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.

La lettera b) aggiunge l'articolo 3-*bis* (Possibilità per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica), i cui commi sono di seguito illustrati.

Il comma 1 dell'articolo 3-*bis* stabilisce che se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, insieme a un dispositivo di ricarica, egli offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.

Il comma 2 dispone che gli operatori economici provvedono affinché le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, siano espone in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile come

indicato nell'allegato I-bis, parte III, quando tale apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali. Il pittogramma è stampato sull'imballaggio o apposto sull'imballaggio come autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma è esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.

Il comma 3 prevede che il Ministero attui, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I-bis, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi grafici o testuali.

La lettera c), sostituendo il comma 8 dell'articolo 10, stabilisce che i fabbricanti provvedono affinché l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il *software*, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente:

- a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;
- b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.

Inoltre, aggiungendo il comma 8-bis, dispone che, nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma 8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I-bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I-bis, parte IV. L'etichetta è stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta è apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta è esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono redatte almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.

Infine la medesima lettera c) aggiunge il comma 12-bis, prevedendo che il Ministero attui, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I-bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.

La lettera d), integrando l'articolo 12, vi inserisce uno specifico riferimento al comma 8-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 128, in quanto l'importatore prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato è tenuto a verificare che il fabbricante abbia rispettato anche le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 10 in quanto, in caso di violazione ne è analogamente responsabile. Inoltre, aggiungendo il comma 4-bis, stabilisce che, quando gli importatori mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, provvedono affinché:

- a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-*bis*, o ne siano munite;
- b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.

La lettera e), aggiungendo il comma 2-*bis* all'articolo 13, stabilisce che i distributori delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I-*bis* della direttiva (UE) 2022/2380, quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, provvedono affinché:

- a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-*bis*, o ne siano munite;
- b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.

La lettera f), integrando l'articolo 17, comma 2, primo periodo, specifica che i fabbricanti delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I-*bis* della direttiva (UE) 2022/2380 dimostrano la conformità delle apparecchiature radio non solo ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, ma anche a quelli di cui al comma 4-*bis* dello stesso articolo 3.

La lettera g), oltre a sostituire la rubrica dell'articolo 40 (che diventa: «Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali»), sostituendo il primo periodo del relativo comma 1, dispone che, qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all'articolo 3, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con il Ministero.

La lettera h) apporta le seguenti modificazioni all'articolo 43, comma 1:

- il numero 1), inserendo le lettere f-*bis*), f-*ter*) e f-*quater*), introduce nuove fattispecie di non conformità oltre a quelle già indicate, quali la mancata corretta elaborazione del pittogramma di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, o dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-*bis*, il mancato accostamento dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-*bis* all'apparecchiatura radio interessata, la mancata o non appropriata apposizione del pittogramma o dell'etichetta;
- il numero 2), sostituendo la lettera h), prevede come fattispecie di non conformità il mancato accostamento all'apparecchiatura radio delle informazioni di cui all'articolo 10, commi 8 e 8-*bis*, della dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 10, comma 9 (ai sensi del quale i fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata. Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale è possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformità UE), o delle informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, comma 10 (ai sensi del quale, in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che specificano le modalità di presentazione di tali informazioni);
- il numero 3) prevede come ulteriore fattispecie di non conformità il mancato rispetto dell'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2 (v. *supra*), o dell'articolo 5 (recante disposizioni in materia di registrazione dei tipi di apparecchiatura radio in talune categorie).

La lettera i), integrando l'articolo 46, comma 3, assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.322 a 15.877 euro e del pagamento di una somma da 13 a 78 euro per ciascuna apparecchiatura (con il limite complessivo di 132.316 euro) il distributore che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater); inoltre, integrando il comma 4, assoggetta altresì alla sanzione amministrativa appena indicata il rappresentante autorizzato che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater); infine, modificando il comma 6, assoggetta alla medesima sanzione l'importatore e il distributore che non ottemperano agli obblighi previsti in caso di vendita a distanza, rispettivamente, dall'articolo 12, comma 4-bis, lettera b) (v. *supra*) e dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera b) (v. *supra*).

La lettera l), sostituendo il punto 3 dell'allegato I, esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 128 del 2016 le seguenti apparecchiature dell'aviazione, qualora rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e siano destinati esclusivamente all'uso in volo:

- a) aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati;
- b) aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è stata già certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, del predetto regolamento e che sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.

La lettera m) aggiunge l'Allegato I-bis - specifiche e informazioni relative alla ricarica applicabili a determinate categorie o classi di apparecchiature radio -di cui all'allegato A del presente decreto.

La RT afferma, in relazione alla lettera h), che le ulteriori attività di controllo che vengono introdotte nella presente disposizione, rientrando già nelle competenze relative ai controlli, attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016, possono essere effettuate dal personale attualmente in servizio e con le dotazioni strumentali e organizzative a legislazione vigente. Pertanto, le nuove attribuzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e il Ministero provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito alla lettera i) sottolinea che si tratta di sanzioni previste *ex novo* rispetto alla legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dando luogo, invece, a maggiori entrate, le quali, tuttavia, non possono essere, anche in via cautelativa, quantificate circa la previsione del loro ammontare.

La RT precisa inoltre che il nuovo, aggiunto Allegato I-bis consta di quattro parti: Parte I – *specifiche relative alle capacità di ricarica*; Parte II – *informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili*; Parte III – *pittogramma che indica se l'apparecchiatura radio include un dispositivo di ricarica*; Parte IV – *contenuto e formato dell'etichetta*. In particolare, evidenzia che nella parte I, al punto 1.3, è stato disposto che, in ottemperanza a quanto stabilito dal considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380, è escluso l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza. Sono state fornite

altresì, sempre in ottemperanza a quanto stabilito dal medesimo considerando, ulteriori indicazioni inerenti alle apparecchiature radio di cui al punto 1.13 (*laptop*).

La RT infine sottolinea che le ulteriori disposizioni del presente articolo rivestono carattere ordinamentale, per cui non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che le attività di controllo dovrebbero riguardare anche la lettera g) oltre che la lettera h) citata dalla RT, il fatto che tali attività siano già svolte dal Ministero competente non può di per sé costituire garanzia di effettività della clausola d'invarianza finanziaria, dipendendo questa ovviamente dall'entità dell'ampliamento dell'attività e del conseguente aggravio posto a carico della P.A. Ciò considerato, si ritiene comunque plausibile l'effettuazione di tali nuovi controlli, che non sembrano di particolare rilievo e in parte eseguibili contestualmente a quelli già previsti, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Andrebbero comunque fornite informazioni di maggiore dettaglio circa l'entità delle risorse disponibili.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni, di carattere ordinamentale e incidenti su soggetti privati.

Articolo 2

(Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101)

Il comma 1 demanda ad apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 (recante "Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, susseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 128 del 2016, introdotte con il presente decreto.

La RT sottolinea la natura ordinamentale della norma in esame, che quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I *bis* di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I *bis* di cui all'allegato A.

La RT sottolinea la natura ordinamentale delle disposizioni transitorie in esame, che quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce l'esistenza della clausola di invarianza finanziaria, che scaturisce dal fatto che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato all'articolo 1.

